



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 7

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

20^a seduta: mercoledì 15 febbraio 2023

Presidenza del presidente BONGIORNO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(495) Deputato Giorgia MELONI e MORRONE. – *Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Mariastella GELMINI. – *Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 5, 6
BAZOLI (PD-IDP)	4
BERRINO (Fdi)	6
SCALFAROTTO (Az-IV-RE)	3
SISTO, vice ministro della giustizia	6

STEFANI (LSP-PSd'Az), relatrice	Pag. 5
ZANETTIN (FI-BP-PPE)	6

(340) BALBONI. – *Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche*

(Seguito e conclusione della discussione)

PRESIDENTE	Pag. 6, 9
BAZOLI (PD-IDP)	8
BERRINO (Fdi)	9
SCALFAROTTO (Az-IV-RE)	7
STEFANI (LSP-PSd'Az)	8
ZANETTIN (FI-BP-PPE)	7
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	10

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: Fdi; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLENZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

I lavori hanno inizio alle ore 9,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(495) Deputato Giorgia MELONI e MORRONE. – *Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Mariastella GELMINI. – *Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 495 e 182.

Riprendiamo la discussione generale, sospesa nella seduta di ieri.

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Presidente, noi ovviamente sosteniamo questo disegno di legge che era stato già approvato nella scorsa legislatura, alla Camera abbiamo presentato un testo anche noi su questa vicenda e quindi lo sosterremo. Volevo intervenire soltanto per chiarire una questione: sappiamo che sono state sollevate da più parti, anche dall'Antitrust e dalla Corte di giustizia, preoccupazioni relativamente agli effetti sulle dinamiche di mercato. In particolare, è stata sollevata la perplessità che si stiano reintroducendo fondamentalmente dei tariffari e che ciò andrebbe a incidere sulle dinamiche della concorrenza. È una preoccupazione che secondo noi va tenuta in serissima considerazione; tuttavia, mi sembra importante dire in questa sede che un mercato che funziona bene è anche un mercato nel quale nessuno abusa delle proprie posizioni dominanti. È importante a mio avviso sottolineare che un mercato libero, una libera concorrenza, non equivale necessariamente all'assenza totale di regole. Per cui, se il legislatore interviene per evitare abusi di posizione dominante, si tratta di un elemento che, diciamo così, non va considerato come contrario alle dinamiche della concorrenza, ma va a correggere eventuali squilibri presenti sul mercato.

Detto questo, probabilmente non è una legge perfetta; noi abbiamo presentato alla Camera degli emendamenti che poi abbiamo ritirato, proprio nello spirito di portare questa legge a compimento, la stessa cosa faremo qui al Senato. Questo per sottolineare che, almeno per quanto ci riguarda, le dinamiche della concorrenza sono una cosa che ci sta particolarmente a cuore, ma in questo caso mi pare che ci sia un interesse prevalente, che è appunto quello di evitare che le medesime dinamiche siano squilibrate da abusi di posizione dominante.

BAZOLI (*PD-IDP*). Presidente, anch'io farò un intervento abbastanza breve. Anche noi voteremo a favore del provvedimento, come peraltro abbiamo già fatto alla Camera, perché ne condividiamo gli obiettivi e le finalità. Credo che sia utile precisare che è un provvedimento che migliora e completa una disciplina che già c'è, perché l'equo compenso è stato introdotto dal Governo Renzi ancora nella legislatura 2013, sotto il ministro Orlando, e questo è un completamento, un provvedimento che completa e migliora quella disciplina, che si inserisce esattamente nello stesso spirito e con la stessa *ratio* di quella disciplina, e quindi non possiamo ovviamente che dividerlo perché lo sbilanciamento che oggi c'è, che si registra ancora, nonostante quella disciplina, tra le grandi aziende e i professionisti che rendono le loro prestazioni professionali purtroppo molto spesso finisce con lo svilire un po' le stesse prestazioni e il riconoscimento economico delle prestazioni dei professionisti. Quindi una legge in questo senso ci vuole, il miglioramento della legge Orlando è opportuno, si va in questa direzione e per noi va bene. Voglio solo sottolineare che alla Camera, ma penso che lo faremo anche qui al Senato, noi abbiamo presentato alcuni emendamenti per migliorare il testo su taluni aspetti. È un provvedimento che non copre ancora tutto il mondo delle partite IVA; sui limiti dimensionali delle imprese a cui si applica l'equo compenso probabilmente si potrebbe ulteriormente intervenire per ridurre questi limiti dimensionali; sulle esenzioni che riguardano alcune società – in particolare le società veicoli di cartolarizzazione e le prestazioni rese agli agenti della riscossione – credo sarebbe utile fare un'ulteriore riflessione. C'è poi la questione della sanzione deontologica prevista per i professionisti che stipulano queste convenzioni, sulla quale c'è stata una lunga discussione e su cui forse varrebbe la pena di considerare un'ulteriore azione. Capisco l'obiettivo della sanzione, che è quello di consentire al professionista di rivolgersi alle imprese con le quali negozia una convenzione e dire: non sono in grado di sottoscrivere una convenzione che viola i principi perché altrimenti sarei sottoposto a sanzione deontologica. Questo d'altro canto rischia di trasformarsi in un *boomerang*, laddove il professionista che avesse in ipotesi sottoscritto una convenzione che viola i principi non sarebbe poi più in grado di denunciare neanche al proprio consiglio dell'ordine di averlo fatto per poi approfittare delle nullità delle clausole e delle indennità previste, perché rischierebbe di incorrere in una sanzione deontologica. Quindi, anche su questo io penso sarebbe il caso di fare un'ulteriore riflessione. C'è poi il tema, sollevato mi pare da qualcuno ieri in discussione generale, della norma transitoria e quindi dell'applicabilità di questa disciplina alle convenzioni in corso. Penso che questi siano tutti temi sui quali sarebbe opportuna un'ulteriore riflessione. Mi rendo conto, c'è sempre questa spada di Damocle sulla testa per cui un provvedimento approvato in una Camera non si può modificare perché altrimenti rischia di tornare all'altra Camera. Però vorrei che provassimo un po' a uscire da questa logica. Le due Camere sono state immaginate del legislatore per migliorare i provvedimenti in corso d'opera. Se continuiamo a ragionare in questo modo,

veramente si svilisce anche la nostra funzione. Quindi mi auguro e spero che sia possibile una discussione che consenta anche, laddove ci fosse una condivisione, di migliorare il provvedimento, anche a costo di rimandarlo alla Camera per l'approvazione definitiva.

PRESIDENTE. Grazie senatore Bazoli; concordo con lei sull'importanza che entrambe le Camere possano partecipare in generale al processo di formazione delle leggi.

Non essendoci ulteriori richieste di interventi da parte dei colleghi, dichiaro chiusa la discussione generale.

STEFANI, *relatrice*. Presidente, molto brevemente tenendo conto anche dei tempi, vorrei esprimere alcune considerazioni sulla questione delle tariffe e, di conseguenza, su quella dell'equo compenso. È vero, mi rivolgo in particolare al collega Scalfarotto, che c'è un campo della libera concorrenza. Io appartengo a coloro che hanno fatto l'esame di Stato, che hanno fatto la pratica forense, nel momento in cui sembrava che tutti facessero gli avvocati e per esempio a Vicenza, da cento avvocati, ci siamo ritrovati in 2.500. Ero convinta in quel periodo che il mercato facesse la scelta: non è così. Il mercato non fa la scelta di per sé sulla figura professionale; occorre che la figura professionale sia per certi versi supervisionata per far sì che chi accede alla professione abbia le caratteristiche e le qualità per farlo. Negli anni i famosi 2.500 avvocati di Vicenza – dico di Vicenza, ma sto parlando ovviamente in generale – hanno creato un problema per la professione, nel senso che i grandi numeri fanno sì che ci sia ovviamente un certo modo di esercitare la professione. Io ho sempre sostenuto che ci sia una dignità del reddito. La dignità del reddito porta a far sì che nel momento in cui decidi di assistere un cliente, esprimi quello che è il tuo parere e prospetti quello che è l'andamento di un procedimento, non devi essere condizionato dal reddito, non devi essere messo nella condizione di dover inseguire la clientela per poter avere il minimo vitale. Per certi versi la tariffa minima, il parametro, dà la possibilità che di quella prestazione venga salvaguardata comunque la dignità. Questa è una considerazione che ho voluto esprimere oggi, essendo anche relatrice.

Per quanto riguarda l'equo compenso e le considerazioni che sono state svolte, è vero, la norma è buona, ma non è perfetta, ci sono sicuramente delle questioni, che sono state sollevate anche dal collega Bazoli: la sanzione deontologica, ad esempio. In realtà si dovrebbe pagare questo ulteriore eventuale indennizzo qualora il giudice lo prevedesse, quindi devi mettere il professionista nella posizione di adire il giudice e di convenire in causa la grande azienda; diventa un po' un gatto che si morde la coda. Un altro tema che è stato sollevato anche da altre parti, per esempio, è che la presunzione di equità delle convenzioni fatte con i consigli nazionali degli ordini vale soltanto, ovviamente, per le professioni ordinistiche e non varrebbe per gli altri; penso anche alla composizione dell'osservatorio; insomma, ci sono tematiche importanti. C'è stato que-

sto dibattito sulla norma, sull'equo compenso; dato che alla fine il nostro ufficio comporta anche che ci sia un po' di mestiere, sappiamo che nel momento in cui si riaprisse il dibattito si rischierebbe veramente non dico di allungare i tempi, ma di perdere di vista l'obiettivo. Anch'io sono dell'idea di poter arrivare il prima possibile quanto meno a stabilire il principio; spero che ci saranno occasioni, magari in futuro, di poter intervenire e correggere eventuali effetti distorsivi della norma; una volta entrata in vigore se ne vedranno le conseguenze. Vedremo poi se il Governo sarà eventualmente disponibile a valutare qualche ordine del giorno in tal senso.

Propongo, infine, di adottare quale base per la presentazione di eventuali emendamenti il disegno di legge n. 495, già approvato dalla Camera dei deputati.

SISTO, *vice ministro della giustizia*. Il Governo rinuncia alla replica.

BERRINO (*FdI*). Presidente, il nostro Gruppo concorda con la proposta della relatrice di assumere come testo base il disegno di legge n. 495.

ZANETTIN (*FI-BP-PPE*). Anche il Gruppo di Forza Italia aderisce alla proposta della relatrice.

PRESIDENTE. È stato proposto dalla relatrice che a base dell'esame venga preso il disegno di legge n. 495, approvato dalla Camera dei deputati. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Propongo quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti a mercoledì 22 febbraio, alle ore 20.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

(340) BALBONI. – Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

(Seguito e conclusione della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 340, sospeso nella seduta di ieri.

Ricordo che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli emendamenti. Gli emendamenti approvati sono stati inviati, ai sensi dell'articolo 40, comma 6-*bis* e 6-*ter*, del Regolamento, alle Commissioni 1^a e 5^a, che hanno espresso un parere non ostativo.

Faccio presente che, a seguito di tale approvazione, si rende necessario un coordinamento dell'articolo 1 in relazione sia al capoverso 589-*bis* che al capoverso 590-*bis* relativamente ai commi 6 e 8 di entrambi gli articoli del codice penale.

Do quindi lettura della proposta di coordinamento Coord.1, elaborata dal relatore, senatore Berrino, e pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna: « All'articolo 1, comma 1, capoverso 589-*bis*, apportare le seguenti modificazioni: 1) al sesto comma sostituire le parole: "il natante, l'imbarcazione o la nave" con le seguenti: "l'unità da diporto" e le parole: "natante, imbarcazione o nave" con le seguenti: "unità da diporto"; 2) all'ottavo comma sostituire le parole: "del natante, dell'imbarcazione o della nave" con le seguenti: "dell'unità da diporto". All'articolo 1, comma 3, capoverso 590-*bis*, apportare le seguenti modificazioni: 1) al sesto comma sostituire le parole: "il natante, l'imbarcazione o la nave" con le seguenti: "l'unità da diporto" e le parole: " natante, imbarcazione o nave" con le seguenti: "unità da diporto"; 2) all'ottavo comma sostituire le parole: "del natante, dell'imbarcazione o della nave" con le seguenti: "dell'unità da diporto". ».

Metto ai voti la proposta di coordinamento Coord.1, presentata dal relatore.

È approvata.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo modificato.

È approvato.

L'esame e l'approvazione degli articoli sono così conclusi.

Resta ora da conferire il mandato a riferire all'Assemblea sul disegno di legge. Propongo che tale incarico sia affidato al relatore, senatore Berrino.

Passiamo alla votazione.

ZANETTIN (*FI-BP-PPE*). Presidente, come credo lei ricordi in discussione generale ho espresso delle perplessità di ordine generale su questo tipo di provvedimento, rispetto a politiche che aumentano le pene detentive. In particolare ho espresso delle critiche nei confronti dell'omicidio stradale, al quale poi l'omicidio nautico fa riferimento. Per quanto riguarda la disciplina, quindi, queste mie riserve rimangono. Ciò detto, considerato che comunque c'è una solidarietà di maggioranza, a nome del Gruppo di Forza Italia dichiaro voto favorevole al provvedimento.

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Presidente, condivido in via di principio le cose che ha detto il collega Zanettin se non che ci troviamo in questo caso con una situazione nella quale, una volta fatta la scelta madre di creare l'omicidio stradale, andremmo a discriminare sulla base del

mezzo di trasporto che ha cagionato la morte della vittima. A questo punto, ripeto, la scelta è tra l'intervenire ed il trovarci con una situazione claudicante dove da un lato puniamo una fattispecie legata a un certo mezzo di trasporto e dall'altro no. Quindi, pur condividendo le considerazioni del collega, il mio voto favorevole deriva dal fatto che andiamo a sistemare una situazione, forse dal punto di vista della costruzione logica della norma non ideale, evitando delle sperequazioni nell'applicazione pratica della norma.

BAZOLI (*PD-IDP*). Presidente, anche noi voteremo a favore perché abbiamo già dichiarato che siamo sostanzialmente d'accordo. È un provvedimento, questo, che è stato già istruito nella scorsa legislatura, che ora passa in maniera molto rapida in questa legislatura. Le riflessioni che hanno svolto il collega Zanettin e il collega Scalfarotto sono certamente utili; da un lato è corretto, dal mio punto di vista, rendere coerente la disciplina dell'omicidio e delle lesioni stradali con i medesimi reati commessi in violazione delle norme sulla circolazione marittima. Dall'altro, forse, questa discussione che di fatto viene archiviata in tempi molto rapidi, perché non abbiamo fatto alcun approfondimento, avrebbe potuto essere l'occasione per una riflessione più complessiva anche sull'omicidio stradale e sulle lesioni stradali colpose, perché è una disciplina che è stata introdotta recentemente, sulla quale sappiamo che qualche critica è venuta in questi anni; forse questa poteva essere l'occasione per un tagliando complessivo anche di quella disciplina. Mi sento di dire che stiamo correndo un po' alla cieca, se posso usare questa espressione; stiamo andando molto veloci perché di fatto condividiamo tutti l'impianto della normativa, però lo stiamo facendo a scapito di un approfondimento che io credo la materia avrebbe meritato.

STEFANI (*LSP-PSd'Az*). Mi permetto anch'io di intervenire per il Gruppo della Lega. La norma che andiamo ad introdurre nell'ordinamento soffre del problema originario dell'omicidio stradale, nel senso che l'introduzione del reato dell'omicidio stradale nacque sulla forte spinta di episodi particolarmente gravi che si erano verificati, su uno spunto umorale più che meditato: la notizia del giornale, il clamore, si corre e si crea la normativa. Quella sull'omicidio stradale è una norma per certi versi forse non proporzionata e che ha sofferto l'introduzione in fase emendativa di modifiche, anche qui magari non inserite a sistema. Comunque, una volta che è nata, è nata. Nel nostro caso la norma sull'omicidio nautico va in realtà a sanare una lacuna che esiste, nel senso che nella circolazione marittima non è previsto espressamente un reato di questa natura. Ad ogni modo, il mero richiamo del nautico « , e nautico » su un impianto come quello dell'omicidio stradale, che già soffriva delle criticità di sistema, oggi rischia non dico di crearne di nuove, ma che non vi sia un perfetto coordinamento fra quella che è una norma che riguarda la circolazione stradale e il codice della strada, che forse a noi è anche più noto, e un impianto sulla circolazione marittima e sul codice

della navigazione che è un sistema completamente diverso, che, dico la verità, io non conosco, che ha un meccanismo proprio di struttura completamente diverso. Quello che temiamo è che in fase applicativa sia talmente distorto che poi alla fine si trovi la maniera per non applicare l'omicidio nautico. Il problema delle norme che sono decontestualizzate o che rischiano di diventare decontestualizzate è il rischio di restare inapplicate perché creano dei problemi. In questo caso, pur condividendo – sottolineo condividendo – l'obiettivo, nel senso che oggi come oggi chi si pone alla guida di uno *yacht* ubriaco e crea la morte di un bagnante magari rischia di non essere pesantemente incriminato, ma di avere soltanto un omicidio colposo « semplice », e quindi, ripeto, sottolineando la bontà del provvedimento, occorrerà fare un'analisi su quello che invece è l'impianto del codice della navigazione con questo inserimento. Per questa ragione abbiamo proposto l'ordine del giorno, che poi è stato anche accolto, con l'auspicio che magari possa aprire in futuro una riflessione su questo tema.

BERRINO (*FdI*). Intervengo a nome del nostro Gruppo per dichiarare il nostro voto favorevole. Comprendiamo i rilievi che sono stati fatti, ma il fatto che il provvedimento sia stato già approvato da un ramo del Parlamento quasi all'unanimità, essendo stata votata anche la procedura semplificata che abbrevia i tempi, fa ritenere che sia opportuno che l'*iter* possa giungere qui, con il voto favorevole di tutti, alla sua conclusione. Ci saranno tempi e modi, poi, per ulteriori valutazioni su alcuni temi che sono stati qui accennati e su cui il Parlamento avrà modo di tornare, se necessario e opportuno.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di dare mandato al relatore, senatore Berrino, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 340, con le modifiche approvate, autorizzandolo a chiedere lo svolgimento della relazione orale ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 14,40.

ALLEGATO

PROPOSTA DI COORDINAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 340**Coord.1**

IL RELATORE

All'articolo 1, comma 1, capoverso 589-bis, apportare le seguenti modificazioni:

1) al sesto comma sostituire le parole: « il natante, l'imbarcazione o la nave » con le seguenti: « l'unità da diporto » e le parole: « natante, imbarcazione o nave » con le seguenti: « 'unità da diporto »;

2) all'ottavo comma sostituire le parole: « del natante, dell'imbarcazione o della nave » con le seguenti: « dell'unità da diporto ».

All'articolo 1, comma 3, capoverso 590-bis, apportare le seguenti modificazioni:

1) al sesto comma sostituire le parole: « il natante, l'imbarcazione o la nave » con le seguenti: « l'unità da diporto » e le parole: « natante, imbarcazione o nave » con le seguenti: « 'unità da diporto »;

2) all'ottavo comma sostituire le parole: « del natante, dell'imbarcazione o della nave » con le seguenti: « dell'unità da diporto ».

